



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2020, proposto da Giovanni Luciano Di Ciommo, Saverio Antonio Di Ciommo, Fiorina Carmela Di Ciommo e Antonio Di Ciommo, rappresentati e difesi dall'avvocato Gustavo Di Ciommo, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro

Comune di Lavello, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di demolizione prot. gen. 2303 del 05/02/2020, notificata il 18/02/2020 con la quale si dispone "ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere realizzate

in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 gg. dalla notifica della presente ordinanza;

- ove lesiva, della comunicazione ex art. 27, comma 4 d.P.R. 380/01 inviata dalla Polizia Locale con nota prot. n. 801/u/19/P.L. del 17/04/2019;

- di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto dai ricorrenti, ove lesivo degli interessi di questi ultimi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lavello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori Gustavo Di Ciommo e Francesco Cannizzaro per dichiarata delega dell'avv. Colucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 3/7/2020, sono stati impugnati gli atti specificati in epigrafe ed in particolare il provvedimento, n. 2303 del 5/2/2020, con cui il Comune di Lavello ha ordinato la demolizione di manufatti abusivi.

1.1. Risulta in fatto quanto segue:

- i ricorrenti sono titolari di un complesso aziendale che insiste su terreni di cui sono comproprietari, ubicati in agro di Lavello (foglio n. 48, particelle nn. 1141);

- in data 17/4/2019, il Comune di Lavello, all'esito di un sopralluogo in detto compendio immobiliare da parte di agenti della Polizia locale, ha accertato la realizzazione *sine titolo* dei seguenti manufatti:

- i) recinzione di forma pressappoco rettangolare in muratura di tufo di altezza di 5,00 mt con ingresso tramite portale in metallo della larghezza di circa 4,00 mt;
- ii) manufatto in muratura, posto sul lato corto opposto all'ingresso, con dimensioni di circa 23,40 mt per 30,90 mt;
- iii) manufatto in muratura delle dimensioni di 8,00 mt per 4,00 mt;
- iv) due tettoie alternate a due manufatti;
- v) tettoia aperta su quattro lati sostenuta da una struttura di ferro con altezza pari circa a 12,00 mt circa ed una pesa interrata;

- detti abusi sono stati stigmatizzati dal predetto Comune con l'ordinanza demolitiva impugnata, adottata ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- l'ordinanza sarebbe affetta da carenza di istruttoria, non avendo considerato come il manufatto sub i) sia stato assentito con licenza edilizia n. 37/1968 (la cui altezza non sarebbe di 5,00 mt) ed il manufatto sub v) sia una mera pertinenza non necessitante permesso;
- l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima anche nella parte in cui prefigura l'acquisizione a titolo gratuito dei beni e dell'area di sedime, allo scadere del termine stabilito per l'ottemperanza spontanea da parte dei suoi destinatari (che non sono gli autori degli abusi);
- il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle predette opere avrebbe richiesto, ai fini dell'emanazione dell'ordine di demolizione, una più compiuta motivazione in ordine all'interesse pubblico alla rimozione delle opere.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Lavello che resiste all'accoglimento del ricorso.

3. Con ordinanza del 23/7/2020 è stata respinta l'incidentale domanda di sospensione cautelare

4. All'udienza pubblica del 23/2/2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Preliminarmente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 73, co. 1-*bis*, cod. proc. amm. (“*Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali?*”), va disattesa la richiesta di rinvio che la difesa di parte ricorrente ha formulato in pubblica udienza, in quanto fondata su una circostanza - l'imminente demolizione dei manufatti stigmatizzati con l'ordinanza *sub indice* – che non ha diretta attinenza con l'oggetto del giudizio (riguardante lo scrutinio di legittimità di detta ordinanza).

6. Il ricorso è infondato.

Deve, infatti, ritenersi – a complessiva confutazione delle censure ricorsuali – che:

- l'ordinanza demolitiva impugnata si fonda sull'accertata esistenza di numerosi manufatti, ivi puntualmente descritti, edificati *sine titulo* in epoca successiva al 1967 (nel contratto di compravendita del terreno, datato 6/2/1976, risulta che l'edificazione del complesso aziendale è avvenuta in data 1969);

- il carattere abusivo del complesso aziendale non risulta contraddetto dall'invocata licenza edilizia n. 37/1968, in quanto detto titolo abilitava soltanto alla costruzione di un muro di recinzione di altezza pari a mt 2,5, mentre quello edificato sub i) dell'ordinanza si presenta, secondo gli accertamenti fidefacenti esperiti dai competenti uffici, di altezza ben superiore;

- va escluso che la tettoia indicata sub v) nell'ordinanza sia riconducibile alla nozione di pertinenza, non possedendone i requisiti dimensionali (trattasi di un'opera di non modesta estensione e di notevole impatto volumetrico) e funzionali (trattasi di un'opera non precaria o ornamentale, ma posta a servizio di un compendio produt-

tivo e destinata a soddisfare esigenze durevoli). Il che la assoggettava, dunque, secondo quanto condivisibilmente ritenuto dal Comune ed in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22/8/2018, n. 5008; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 22/5/2018, n. 875; T.A.R. Campania, sez. II, 26/11/2019, n. 5580), a preventiva autorizzazione secondo la disciplina del D.P.R. n. 380/2001;

- l'inosservanza dell'ordine di demolizione dei manufatti abusivi, nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, comporta *ope legis* l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime (essendo irrilevante che gli intimati alla demolizione non siano gli autori dell'abuso), fermo restando che la relativa censura si appalesa *in parte qua* inammissibile per carenza di interesse (considerato che l'effetto acquisitivo è imputabile ad una determinazione successiva all'ordinanza demolitiva);

- l'attività di repressione degli abusi edilizi è collegata alla tutela dell'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del territorio, pertanto non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso.

7. In ragione del contegno processuale di parte ricorrente (che ha annunciato l'intenzione di dare sollecita esecuzione all'ordinanza impugnata), sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Paolo Mariano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Mariano

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO